



Ministero dell'Economia e delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 2009/ 43605 /giochi/BNG

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 28 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le disposizioni concernenti le modalità di gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi), come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha stabilito, tra l'altro, che con decreto dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco;



Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2009 con il quale sono state adottate, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, le disposizioni di attuazione della normativa di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Considerata la necessità di apportare le conseguenti modifiche al decreto del 28 febbraio 2007 concernente le modalità del gioco del Bingo effettuato con partecipazione a distanza;

Decreta

Art. 1

1. Fino al 31 dicembre 2010, in via sperimentale, al decreto direttoriale 28 febbraio 2007 recante disposizioni concernenti le modalità di gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza, sono apportate le seguenti modifiche:

- l'art. 1, comma 2, lettera m) è così sostituito:

“m) *premi facoltativi*, i premi adottati facoltativamente dal concessionario, fermo restando l'assegnazione al montepremi della aliquota percentuale della raccolta stabilita dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e variata dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;

- l'art. 5, comma 3, è così sostituito:

“3. La somma da assegnare al montepremi in ciascuna partita, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è costituita da almeno il 70 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle, con l'attribuzione:

- a) alla cinquina, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 5 e 12;
- b) al bingo, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 40 e 63;
- c) al fondo per l'erogazione del premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 0 e 16;
- d) al fondo per l'erogazione del premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 0 e 16”;

- l'art. 9, comma 1, è così sostituito:

“Il sistema centralizzato liquida giornalmente gli importi del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato, dovuti nelle misure stabilite dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e variate dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e ne rende disponibile l'informazione al concessionario”.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Raffaele Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri Economico-finanziari,
Reg. n. 5 Economia e Finanze, foglio n. 381